

N. 116.163 DI REPERTORIO

N. 24.648 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di gennaio:

12/01/2023,

alle ore 18,10 (diciotto e minuti dieci).

In Legnano, nel mio studio in via San Domenico n. 1.

Avanti a me dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

- **CARETTO MARIA PIA** nata a Varese il 4 agosto 1956 e domiciliata in Canegrate, via Ugo Foscolo n. 5, la quale mi richiede di redigere questo verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi in rappresentanza dell'Associazione

"CENTRO AIUTO ALLA VITA 'DANIELA GULDEN' ONLUS"

con sede in Legnano, piazza San Magno n. 13, (codice fiscale - 92036060157).

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che è stata convocata per oggi mediante avviso trasmesso a mezzo di posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 19 dicembre 2022 l'assemblea dell'Associazione di cui sopra per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello statuto vigente ai fini e per gli effetti del Decreto

REGISTRATO A
MILANO 2:
IL 23.02.2023
AL N. 15686
Serie 1T
Euro ESENTE

legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Ciò premesso,

la Comparente richiede me Notaio di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che l'assemblea si svolge come segue:

assume la Presidenza a' sensi dell'articolo 7 del vigente statuto associativo, la medesima Comparente la quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale; dopo di che, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, fa constatare e dichiara che la presente assemblea, a seguito del surrichiamato avviso di convocazione, è validamente costituita, secondo le vigenti disposizioni statutarie, essendo oggi presenti in proprio e per delega numero 20 (venti) associati su un totale di complessivi numero 22 (ventidue) associati aventi diritto al voto iscritti all'associazione,

il tutto come risulta da elenco che visto ed approvato dalla Comparente e dalla medesima sottoscritto con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" a farne parte integrante e sostanziale, nonché

essendo presenti oltre alla stessa Comparente nell'indicata veste di Presidente del Consiglio Direttivo, gli altri membri del Consiglio Direttivo signori Romanò Gabriella (Vice Presidente), Arnera Giorgio, Bonesi Alberto, Poli Donatella, Landini Maria Teresa e Della Vedova Giuseppina.

Il Presidente apre la seduta comunicando all'assemblea le ragioni per le quali, a seguito della comunicazione inviata, a sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2000, dal Direttore Settore Politiche del Lavoro e Welfare della Città Metropolitane di Milano occorre adeguare l'articolo 9 dello Statuto sociale approvato con delibera assunta dagli associati il 30 gennaio 2020 - Statuto la cui efficacia, ricorda il Presidente, è sottoposta alla condizione sospensiva della valida iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - all'art.26 comma 1 del D.lgs. 117/2017, il quale prevede che nelle Associazioni del Terzo Settore la nomina degli Amministratori spetti all'Assemblea.

Alla luce di tale principio, infatti, l'Istituto della cooptazione previsto all'articolo 9 del detto Statuto viene considerato, nella comunicazione anzidetta, non compatibile con l'indicato dettato normativo.

Pertanto si propone all'assemblea la modifica del citato articolo 9 con l'adozione di un testo che rispetti il principio della nomina assembleare degli amministratori.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

L'assemblea

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

A) - Di modificare l'articolo 9 dello Statuto approvato dall'Assemblea degli associati il 30 gennaio 2020 come segue:

"9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, secondo la decisione dell'assemblea, eletti tra gli associati ovvero indicati, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il sostituto verrà nominato alla prima assemblea utile, salva la circostanza che, per il venir meno del Consigliere, il numero dei membri del Consiglio rimasti in carica risulti inferiore a 3;

in tale ultimo caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il Consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente quando egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto un verbale trascritto sul registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, senza alcun'altra limitazione se non quelle stabilite dalla

legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- provvede all'applicazione dello Statuto e a dare esecuzione alle decisioni assembleari;

- delibera sull'ammissione ad associato di coloro che ne fanno domanda e, nel caso, motivarne il rigetto;

- accerta a maggioranza semplice, la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;

- decide, a maggioranza assoluta, salvo ratifica dell'assemblea (ai sensi dell'art. 24 C.C.), l'esclusione dell'associato censurabile per gravi motivi morali e disciplinari, salvo il rispetto del contraddittorio;

- elegge a maggioranza semplice tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere;

- determina l'ammontare della quota associativa annua e il termine per il suo versamento;

- predispone le bozze del Rendiconto Finanziario per cassa o del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs., documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- elabora il programma annuale e la bozza del bilancio preventivo, nonché la relazione sull'attività svolta;

- stabilisce i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;

- ratifica gli atti di propria competenza assunti dal Presidente in via d'urgenza;

- delibera l'adesione ad altri organismi aventi finalità uguali od analoghe per il conseguimento dei propri scopi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione."

Per effetto della modifica di cui sopra, il nuovo Statuto associativo - che, si ripete, sarà efficace una volta verificata la condizione sospensiva di cui in premessa e cioè una volta che l'Associazione risulterà validamente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso per brevità RUNTS) - risulterà come dal testo che si allega a questo verbale sotto la lettera "**B**" a farne parte integrante e sostanziale, statuto che risulta conforme alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche.

B) - Di dare mandato al Presidente di far constare nei confronti di chiunque, nonché di qualsiasi ufficio pubblico o privato, tutto quanto sopra deliberato.

C) - Di dare altresì mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nello Statuto Associativo, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicazione a sensi di legge nonché dall'Autorità Tutoria competente.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18,28 (diciotto e minuti ventotto).

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017.

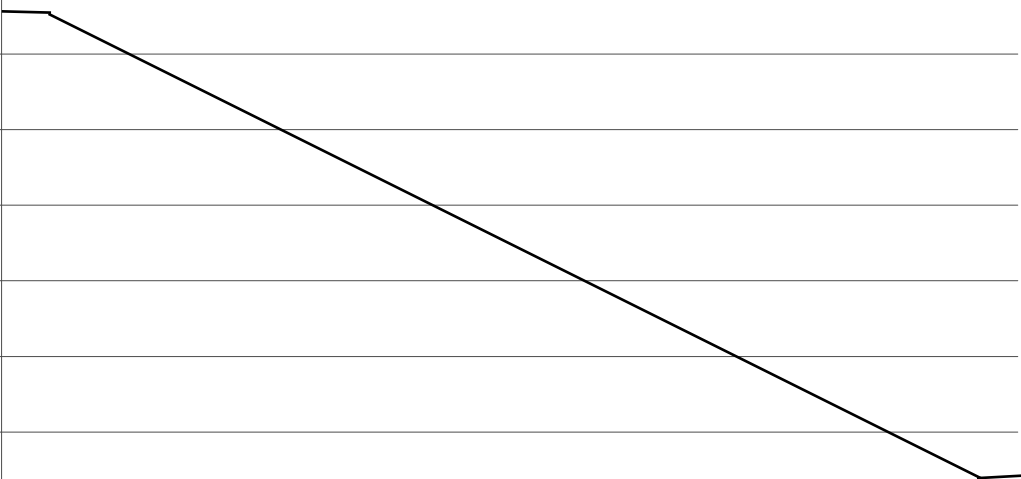
La Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura alla Comparente che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrive che sono le ore 18,30 (diciotto e minuti trenta).

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me per pagine otto sin qui.

F.TI MARIA PIA CARETTO

DAVIDE CARUGATI Notaio



Allegato "A" al P.n. 116163/24648 di epistola

	SOCI AL 31/12/2022	CODICE FISCALE	PRSENTE IN PROPRIO	PRESENTE PER DELEGA
1	ALBERTI ENRICA	LBRNRC42E621409B		a Vernocchi
2	ARNERA GIORGIO	RNRGGG46S19A182O	X	
3	BONESI ALBERTO	BNSLRT43B13D539T (Socio Fondatore)	X	
4	BRAMBILLA GIORGIO	BRMGRG42L14F205Z		ad Amico
5	BRAMBILLA TIZIANA	BRMTZN55P51L677K		a Bonesi
6	CARETTO MARIA PIA	CRTMRP56M44L682E (Socio Fondatore)	X	
7	CHIERICHETTI ALBERTINA	CHRLRT52P63B300U		a Vernocchi
8	COLOMBO ANTONELLA	CLMNNL63S45F205S	X	
9	DELLA VEDOVA GIUSEPPINA	DLLGPP52A56I409Q (Socio Fondatore)	X	
10	FONTANILE EUGENIA	FNTGNE52E64E514G (Socio Fondatore)		
11	GRASSI MARIANGELA	GRSMNG52E64E514S		a Poli
12	GRIGGIO MARCELLO	GRGMCL57A11C004F		a Caretto
13	LANDINI MARIA TERESA	LNDMTR49E64H884W	X	
14	MARANGONI MARA	MRNMRA49T61I632O		a Romano
15	MORELLI ROSSELLA	MRLRSL54C69E514Z		a Caretto
16	OLGIATI RITA	LGTRGL61H53E514J		
17	POLI DONATELLA	PLODTL47R65F205P (Socio Fondatore)	X	
18	ROMANO GABRIELLA	RMNGRL53B52E514O (Socio Fondatore)	X	
19	TAJE FABRIZIO	TJAFRZ62S15L872R		a Romano
20	TURCONI DANIELA	TRCDNL50H56E514R		a Poli
21	VANIN EMILIO	VNNMLE51A16B940R (Socio Fondatore)		ad Amico
22	VERNOCCI DARIA	VRNDRA52R46B300F	X	

Mario Pio Caretto



ALLEGATO "B" AL N. 116.163/24.648 DI REPERTORIO

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con sede in Legnano, piazza San Magno n. 13, con durata illimitata, l'Associazione denominata:

"CENTRO AIUTO ALLA VITA 'DANIELA GULDEN' ODV"

in seguito denominata anche "Associazione".

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO

L'Associazione è costituita ed organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 11 (in appresso denominato anche "Codice del Terzo Settore").

ART. 3 - FINALITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. In particolare, l'Associazione ha lo scopo primario di promuovere l'accogli-mento di ogni essere umano sin dal concepimento, la prevenzione dell'aborto volontario, in particolar modo attraverso l'aiuto e l'assistenza alle maternità difficili, e la promozione di una cultura della vita affermata nella sua globalità, da attuarsi mediante l'opera dei volontari che aderiscono alle finalità dell'associazione; segnatamente, l'Associazione si propone di attuare forme di solidarietà e aiuto nei riguardi di:

- donne e famiglie che si trovano di fronte a una maternità difficile,

per realizzare un'accoglienza generosa della nuova vita;

- neonati e bambini bisognosi di aiuto e accoglienza;

- coppie di genitori in vista di una procreazione responsabile;

- donne che, per effetto di una maternità difficile, versano in stato di solitudine, in situazioni di difficoltà ed emarginazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- consulenza ed assistenza medica, legale, specialistica;

- ospitalità presso famiglie o comunità o istituti, qualora sia richiesta e se ne ravvisi la necessità;

- ogni intervento di assistenza utile e possibile nel confronto di bambini, disabili, persone sofferenti;

- aiuto ai genitori per rimuovere le cause di non accettazione del nascituro;

- aiuto domestico fondato sul volontariato nei casi di necessità;

- azioni di responsabilizzazione del padre e dei familiari del nascituro, per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla madre;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di mamme in difficoltà;

- incontri di formazione e consulenza per le coppie circa i metodi per una procreazione responsabile;

- formazione degli operatori finalizzata alla comprensione dei valori

promossi dall'Associazione;

- promozione di ogni tipo di iniziativa educativa atta a favorire la crescita di una cultura di accoglienza, solidarietà e rispetto della vita umana;

- sostegno e/o organizzazione e gestione di attività culturali, scientifiche, artistiche o ricreative per la promozione e diffusione della cultura della vita e della pratica del volontariato;

- istituzione in proprio di strutture e servizi in funzione degli scopi statuari.

A' sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi Decreti Ministeriali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, a fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le iniziative di cui sopra potranno essere proposte sia all'interno della sede dell'Associazione e delle strutture eventualmente ad essa dedicate, sia all'esterno di esse, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni.

Per conseguire gli scopi di cui sopra l'Associazione potrà federarsi con

organismi aventi finalità uguali od analoghe.

L'Associazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici, psicologi, sociologi, avvocati;

- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;

- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;

- degli enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si renderanno disponibili ed abbiano assunto specifico impegno morale ad effettuare prestazioni gratuite per il conseguimento dei fini associativi.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 - ASSOCIATI

Sono Associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Associati ordinari coloro che, condividendo per iscritto le finalità e lo spirito dell'Associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta. Il Consiglio Direttivo deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nella prima riunione utile e, in caso di accoglimento della domanda, provvedere quanto prima all'iscrizione dell'Associato nel Registro degli Associati.

Dal momento dell'iscrizione, l'Associato gode del diritto di voto in Assemblea e, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli Associati sono tenuti:

- ad osservare lo Statuto;

- a impegnarsi secondo le proprie capacità e possibilità per il raggiungimento degli scopi associativi;

- a versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; tale diritto deve essere consentito entro 15 giorni dalla richiesta, ed esercitato presso la sede sociale, in presenza di un membro del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie;

- per decadenza nel caso di morosità nel versamento di almeno due quote annuali;

- per esclusione, causata da gravi motivi morali e disciplinari, accertata con le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto;

- per decesso.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione ad Associato anche di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, alle condizioni stabilite dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione ad Associato decorre dalla data di iscrizione (da parte del Consiglio Direttivo) della relativa delibera nel registro degli Associati.

ART. 6 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore

dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche associative sono gratuite; è dovuto dall'associazione il solo rimborso delle spese sostenute. Gli organi sociali hanno durata tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presso la sede dell'Associazione o in un altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per cassa o del Bilancio d'esercizio e, se richiesto, del Bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motiva-

ta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante Avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati che risultano iscritti nel Registro degli Associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun Associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'Avviso di Convocazione; un associato può ricevere al massimo 3 deleghe.

L'Assemblea è presieduta, di regola, dal Presidente o da altro associato nominato dall'assemblea stessa.

Il Presidente è coadiuvato da un segretario, eletto dall'assemblea.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-

te gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per Legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) esamina e delibera sulle questioni e sulle istanze sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega;

- in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, in qualsiasi convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni, come pure quelle riguardanti la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita e le delibere sono valide con la presenza e il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci regolarmente iscritti, in qualunque convocazione.

9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di

nove membri, secondo la decisione dell'assemblea, eletti tra gli associati ovvero indicati, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il sostituto verrà nominato alla prima assemblea utile, salva la circostanza che, per il venir meno del Consigliere, il numero dei membri del Consiglio rimasti in carica risulti inferiore a 3;

in tale ultimo caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il Consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente quando egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto un verbale trascritto sul registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea, senza alcun'altra limitazione se non quelle stabilite dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo tra l'altro:

- provvede all'applicazione dello Statuto e a dare esecuzione alle decisioni assembleari;
- delibera sull'ammissione ad associato di coloro che ne fanno domanda e, nel caso, motivarne il rigetto;
- accerta a maggioranza semplice, la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;
- decide, a maggioranza assoluta, salvo ratifica dell'assemblea (ai sensi dell'art. 24 C.C.), l'esclusione dell'associato censurabile per gravi motivi morali e disciplinari, salvo il rispetto del contraddittorio;
- elegge a maggioranza semplice tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere;
- determina l'ammontare della quota associativa annua e il termine per il suo versamento;
- predispone le bozze del Rendiconto Finanziario per cassa o del bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs., documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- elabora il programma annuale e la bozza del bilancio preventivo, nonché la relazione sull'attività svolta;
- stabilisce i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- ratifica gli atti di propria competenza assunti dal Presidente in via d'urgenza;

- delibera l'adesione ad altri organismi aventi finalità uguali od analoghe per il conseguimento dei propri scopi.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

10 - IL PRESIDENTE

Il presidente del "Centro Aiuto alla Vita 'Daniela Gulden' ODV" di Legnano:

- è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- sottoscrive tutti gli atti e i documenti dell'associazione;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze;

- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca l'assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio direttivo;

- compie gli atti urgenti necessari, riferendoli al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento o cessazione; egli convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, a terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Coadiuvava in generale il Presidente nella sua attività.

12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione economico-finanziaria dell'associazione. Ad esso il Consiglio Direttivo può affidare anche le funzioni di segretario.

13 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti dal Consiglio Direttivo, la bozza del preventivo Rendiconto Finanziario per cassa o del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) novembre e, entro il 31 (trentuno) marzo, la bozza del Rendiconto Finanziario per cassa o del bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017 - nonché (se previsto per legge o in via facoltativa) il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 - da sottoporre all'Assemblea degli associati entro centoventi giorni.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017 eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve coincidere con 1 (un) anno solare.

14 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali

dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

15 - LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- se presenti, il Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo:

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e di divieto di divulgazione a terzi.

16 - NORME FINALI

L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci.

Tutte le prestazioni fornite dai volontari e dagli associati sono date a titolo gratuito.

La qualità di socio è incompatibile con qualunque forma di rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione, per garantire il regolare funzionamento e anche per qualificare e specializzare l'attività svolta, può assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Rendiconto Finanziario per cassa o dal bilancio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associato o il volontario o chiunque venisse a conoscenza di notizie o informazioni sulle persone seguite e assistite dall'associazione è tenuto alla massima riservatezza.

17 - SCIOGLIMENTO

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente a' sensi del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a uno o più Enti del

Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun modo possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

18 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Legnano,

12 gennaio 2023

F.TI CARETTO MARIA PIA

DAVIDE CARUGATI Notaio

[illegible]

[illegible]